

**Edizione di martedì 15 novembre 2016**

## **BILANCIO**

[Voce C.15 del conto economico: i proventi da partecipazioni](#)

di **Federica Furlani**

## **ACCERTAMENTO**

[Accertamento fiscale: la scusa della prostituzione non regge](#)

di **Maurizio Tozzi**

## **DIRITTO SOCIETARIO**

[Responsabilità delle SdP per i crediti particolari del socio](#)

di **Luca Caramaschi**

## **IVA**

[Il trattamento ai fini Iva dei buoni acquisto](#)

di **Luca Mambrin**

## **AGEVOLAZIONI**

[Credito d'imposta a favore delle popolazioni colpite dal sisma](#)

di **Giovanna Greco**

## BILANCIO

---

### ***Voce C.15 del conto economico: i proventi da partecipazioni***

di **Federica Furlani**

Nell'ambito dell'area finanziaria del conto economico alla voce **C.15) Proventi da partecipazioni** vanno indicati tutti i **proventi rilevati per competenza derivanti da partecipazioni in società, joint venture, consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.**

La voce va **scomposta** per evidenziare la separata indicazione dei proventi da partecipazione derivanti da:

- imprese controllate;
- imprese collegate;
- controllanti;
- imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Quest'ultimo dettaglio relativo alle c.d. **imprese sorelle** è stato introdotto dal **D.Lgs. 139/2015** e quindi applicabile dai bilanci relativi agli esercizi che decorrono dal **1° gennaio 2016 (ma andrà rivisto anche il bilancio 2015 ai fini comparativi).**

Come precisato dalla bozza dell'OIC 12, nella voce C.15) vanno pertanto classificati:

- i **dividendi su partecipazioni**, al lordo delle eventuali ritenute;
- le **plusvalenze da alienazione** (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte sia nell'attivo immobilizzato che nell'attivo circolante. L'abolizione della sezione straordinaria del conto economico fa sì che tutte le plusvalenze derivanti dall'alienazione di partecipazioni vengano ora classificate nell'ambito di tale voce, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute, un tempo classificate nell'area straordinaria;
- i **ricavi da vendita di warrants** e di **diritti di opzione su titoli partecipativi**;
- gli **utili distribuiti da joint venture e consorzi**;
- gli eventuali **utili in natura** distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;
- le **plusvalenze** derivanti dalla **cessione di azioni della società controllante.**

Per quanto riguarda i dividendi su partecipazioni, **essi vanno rilevati secondo il principio di competenza economica nel momento nel quale**, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o le riserve, **sorge il diritto alla riscossione** da parte della società partecipante.

Il dividendo va inoltre rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla **natura delle eventuali riserve oggetto di distribuzione**, e quindi sia nel caso siano riserve di utili che di capitale.

Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa che in sede di approvazione del bilancio 2015 abbia deliberato la distribuzione dell'utile con l'assemblea tenutasi in data 28 aprile 2016, la società Beta, detentrica di una partecipazione di controllo in Alfa, iscriverà nel bilancio 2016 il relativo **dividendo** nella **voce C.15** del conto economico.

SP C.II.2	Credito verso società Alfa	a	CE C.15	Proventi da partecipazioni società controllate	100.000	100.000
-----------	----------------------------	---	---------	--	---------	---------

Nell'ipotesi in cui, entro la chiusura del bilancio 2016, i dividendi non siano incassati, poiché dal punto di vista fiscale i dividendi corrisposti da soggetti IRES ad altri soggetti IRES sono **esclusi da tassazione nella misura del 95%** e la tassazione avviene secondo il **principio di cassa**, essi non concorreranno a formare il reddito imponibile relativo all'esercizio 2016, ma genereranno una **variazione in diminuzione** nel modello Unico.

Dal punto di vista civilistico, si verificherà pertanto una differenza temporanea tra risultato civilistico e reddito fiscale, con la necessità di rilevare nell'esercizio di contabilizzazione del dividendo le **imposte differite per la parte di dividendo assoggettato a tassazione**: imposte differite che saranno rigirate nell'esercizio di incasso del provento.

Nell'esempio visto, l'IRES differita risulterà pari all'aliquota Ires in vigore dal 2017 (**24%**) per il reddito da dividendo assoggettato a tassazione (5% di 100.000).

CE 20	Ires differita	a	SP B.2	Fondo imposte, anche differite	1.200	1.200
-------	----------------	---	--------	--------------------------------	-------	-------

L'attuale **bozza dell'OIC 21** precisa inoltre, senza mutamenti rispetto alla versione 2014, che **la società partecipante deve verificare** se, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una **perdita di valore**.

**Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie vanno infatti iscritte al costo** rilevato al momento dell'iscrizione iniziale, costo che non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'[articolo 2426, numero 3\), codice civile](#), se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta **durevolmente di valore inferiore** al valore di costo.

La perdita durevole di valore è determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo **valore recuperabile**, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante. E tra gli **indicatori di perdita** l'OIC 21 cita anche il caso di una **distribuzione di dividendi** che abbia comportato una **diminuzione del**

**valore economico della partecipata** al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.

È **importante** evidenziare come la bozza dell'OIC 21, di cui si attende il licenziamento definitivo, ha eliminato la possibilità prevista dalla versione 2014 dell'OIC 21 di permettere, nel caso di **dividendi da società controllate**, la loro **rilevazione anticipata all'esercizio di maturazione dei relativi utili** se il bilancio era stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante.

Inoltre, le società controllanti potevano, a condizione che avessero **pieno dominio sull'assemblea della controllata**, anticipare la rilevazione del dividendo **anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata**, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.

Riprendendo l'esempio precedente, se la società Beta, con pieno dominio sull'assemblea della controllata Alfa, era in possesso della **proposta** di distribuzione dei dividendi della controllata prima della chiusura del proprio bilancio 2015, avrebbe potuto già iscrivere il dividendo nel bilancio 2015.

L'eliminazione di questa possibilità a decorrere dal bilancio 2016, comporta per la società Beta, nell'ipotesi in cui abbia rilevato già il dividendo di Alfa nel 2015, **l'impossibilità di iscrivere alcun provento da partecipazione di Alfa nel bilancio**: quello deliberato con l'assemblea del 2016 è già stato inserito nel bilancio 2015, quello che sarà eventualmente deliberato con l'assemblea di approvazione del bilancio 2016 nel corso del 2017, potrà concorrere esclusivamente alla formazione del risultato dell'esercizio 2017.

Le **società holding** che utilizzavano la contabilizzazione consentita dal vecchio OIC 21 per tutti i dividendi delle società controllate si troveranno pertanto con **un bilancio 2016 assolutamente ridimensionato**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## ACCERTAMENTO

---

### ***Accertamento fiscale: la scusa della prostituzione non regge***

di **Maurizio Tozzi**

Spesso nell'ambito di ricorsi fiscali dedicati alla gestione dei controlli e soprattutto di quelli in materia di indagini finanziarie, si incontra, come opposizione difensiva, l'affermazione che l'introito ricevuto derivi dal mestiere più antico del mondo. Al riguardo bisogna fare una necessaria differenziazione iniziale: ormai siamo innanzi a situazioni di **accertamenti reali** nei confronti di prostitute, generati soprattutto dal **redditometro** o dalle **indagini finanziarie** ma non sono infrequenti casistiche in cui sono proprio i contribuenti a perorare, quale tesi difensiva, l'evenienza che i proventi siano stati incassati dai propri coniugi.

In ambedue le circostanze, però, le conclusioni della giurisprudenza sono tassative e da ultimo è stata la **Corte di Cassazione** ad esprimersi sul tema con la **sentenza n. 22413, depositata il 4 novembre 2016**. Nel caso analizzato si è in presenza di una contribuente che nonostante la **mancata dichiarazione di redditi** per più annualità è risultata **possessore** di diversi immobili e autoveicoli, pertanto, disponibilità di beni e servizi tali da denotare una **ricchezza incompatibile** con i redditi (non) dichiarati. Inoltre, l'attivazione delle indagini finanziarie aveva fatto emergere ingenti flussi di contanti sui conti correnti, che venivano recuperati a tassazione. La tesi difensiva principale è stata fondata sulla circostanza che la contribuente svolgesse l'attività di prostituta, **attività illecita e non riconosciuta dall'ordinamento italiano e per questo non sottoponibile a tassazione**.

Di opposto avviso è stata, invece, la posizione della Suprema Corte, che è giunta alle seguenti conclusioni: è irrilevante discutere di quale tipologia reddituale si tratti, ovvero se sia un reddito d'impresa o di lavoro autonomo o altro ancora, posto che comunque ***“(...) l'esercizio dell'attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi rientranti nella categoria reddituale dei redditi diversi (...)”***.

Di fatto, il provento derivante dal mestiere più antico del mondo non ammette deroghe fiscali: **trattasi di evento fiscalmente rilevante, da sottoporre a tassazione, perché in via residuale comunque si classifica quale reddito diverso ex articolo 67 del Tuir**. I versamenti non giustificati e la rilevante ricchezza autorizzano il controllo fiscale anche nei confronti di persone non titolari di partita IVA, spettando a questi la giustificazione in ordine alla relativa legittima provenienza dei fondi utilizzati e/o incassati.

Ciò posto, l'argomento merita qualche riflessione. La prima, semiseria, riguarda proprio la “grande” intuizione di qualcuno che pur di difendere l'indifendibile, quale ad esempio il versamento di un importo in contante non giustificato, preferisce “addebitare” al coniuge il

merito dell'introito percepito. Ebbene trattasi di soluzione non solo deprecabile ma del tutto **inutile**, dato che sul piano fiscale non si ottiene alcun beneficio.

Detto questo, però, non è possibile non riscontrare un'**anomalia** di fondo nel sistema normativo italiano. Se è vero che l'attività in questione è da tassare, allora non si comprende per quale motivo non si decida di fornire delle **regole specifiche**. Certo la vicenda è delicata da sbrogliare circa la decisione di legalizzare l'attività di cui si discute, ma è altrettanto vero che al momento si rischia di incontrare solo ipotesi "**ibride**", che sono o del tutto fuorilegge (come nel caso in questione di non dichiarare alcunché), ovvero empiriche, come attivare una partita IVA per lo svolgimento di "**altri servizi**" ed iscriversi alla **gestione separata INPS**. La realtà è che bisognerebbe confrontarsi con altri paesi europei che hanno sviscerato il tema, posto che si rendono urgenti dei chiarimenti fondamentali se davvero si vuole giungere ad una soluzione idonea. Si pensi, velocemente, a come correttamente **inquadrare i costi** di una simile attività, o soprattutto a come gestire **il lato previdenziale**, data la maggiore predisposizione alla contribuzione in età giovanile. Se ciò non avviene, per quanto paradossale, si resta nel limbo ed il messaggio che emerge dalla sentenza appena commentata è che a dette persone non resta che **non "apparire" al Fisco** per non farsi accertare: dunque niente case o macchine in proprietà. Non sembra proprio una soluzione **degn**a di un sistema fiscale adeguato, ma questo passa il convento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Responsabilità delle SdP per i crediti particolari del socio***

di **Luca Caramaschi**

La conclusione delle operazioni di assegnazione e **trasformazione** agevolata avvenuta lo scorso 30 settembre 2016, anche alla luce della probabile riapertura contenuta nel disegno di legge Stabilità 2017, attualmente in corso di discussione in Parlamento, induce a riflettere su quelle che sono le **conseguenze** che si producono o si sono prodotte in capo alla **società** e ai soci per effetto delle predette operazioni.

È proprio con riferimento ai modelli di società personali che si pongono delicati temi che attengono ai profili di **responsabilità** dei soci e della società rispetto ai creditori, con soluzioni che appaiono diverse in ragione delle singole fattispecie societarie. Tralasciando i **profili** di responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, nel presente contributo cercheremo invece di analizzare la posizione della società rispetto al creditore particolare del **socio**, considerando i diversi disposti normativi che risultano applicabili alle società in nome collettivo (e, per rimando, alle società in accomandita semplice), rispetto al modello della **società semplice**.

Sul punto è opinione comune che le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice siano maggiormente tutelate dalle pretese patrimoniali del **creditore particolare** del socio, rispetto alla società semplice; se ciò venisse confermato dalle successive analisi che effettueremo, emergerebbe certamente un **deterrente** alla trasformazione **agevolata**, e, nei casi in cui la stessa fosse già stata eseguita, si potrebbe presentare un problema.

Analizziamo, pertanto, il caso di un **socio** che detenga debiti personali, ed il suo creditore tenti di ottenere il **soddisfacimento** del credito rivalendosi sulla partecipazione in società e quindi chiedendo la **liquidazione** della quota. Quali sono in questo caso le azioni che la società può attivare per reagire a questa situazione che certamente la metterebbe in difficoltà? Se analizziamo la disposizione contenuta nell'[articolo 2270](#), rientrante nel capo II del codice civile dedicato alla società semplice, emerge che il **creditore** particolare del socio di società semplice detiene un'ampia gamma di possibilità, riassumibili in tre opzioni:

1. può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
2. può eseguire **atti conservativi** sulla quota spettante al socio debitore in caso di liquidazione;
3. nel caso in cui i beni personali del socio siano insufficienti a saldare il debito, può chiedere la **liquidazione** della quota del socio debitore.

Si osserva in proposito che le tre **opzioni** sopra richiamate non prevedono, a differenza di quanto accade nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'[articolo 2471 del codice](#)



**civile**, l'espropriazione della partecipazione, poiché ciò costituirebbe un elemento di **destabilizzazione** della compagine societaria che il legislatore civile ha inteso evitare in un modello societario di persone per definizione "chiuso", in cui la modifica al contratto sociale originario avviene solo con il **consenso** unanime dei soci.

Il creditore particolare del socio di società semplice può, tuttavia, ottenere, secondo quanto previsto in precedenza, la liquidazione della **quota** da parte della società, il che può certamente mettere in difficoltà la società stessa nel caso in cui (come spesso accade) essa non detenga le risorse finanziarie sufficienti.

Differenti appaiono le regole che disciplinano tale **fenomeno** nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice. L'analoga previsione contenuta nell'[articolo 2305 del codice civile](#) stabilisce, infatti, che il **creditore particolare** del socio non può chiedere la **liquidazione** della quota finché dura la società e ciò parrebbe costituire, da un lato, un ostacolo non superabile da parte del creditore e, dall'altro, una marcata **differenza** con quanto previsto a proposito del socio della società semplice.

Tale differenza, tuttavia, non deve essere troppo enfatizzata atteso che la **giurisprudenza** di legittimità ha in taluni casi riconosciuto, in deroga alle previsioni sopra descritte, il diritto del **creditore** particolare del socio ad eseguire l'**espropriazione** forzata della quota di partecipazione, legittimando, quindi, in estrema *ratio*, l'inserimento del creditore particolare del **socio** nella compagine societaria contro la **volontà** degli altri soci. Tale assunto è stato affermato in passato dalla Corte di [Cassazione con la sentenza n. 15605 del 7 novembre 2002](#), nei casi in cui lo statuto sociale abbia previsto una **clausola** di possibile **trasferimento** della partecipazione sociale, seppur limitato dal diritto di prelazione.

Il **ragionamento** che sta alla base della citata pronuncia della Suprema Corte può essere riassunto in questi termini: poiché i soci nella loro autonomia pressoché assoluta di scrivere i patti sociali, hanno ritenuto non così essenziale la "**blindatura**" della compagine sociale, tanto che hanno previsto una **clausola** di libera circolazione delle partecipazioni, allora non ha senso applicare l'articolo 2305 del codice civile che proprio intende tutelare la "**impenetrabilità**" dall'esterno della compagine sociale.

Nella pratica, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ammette che le **partecipazioni** in società in nome collettivo e accomandita semplice (e, quindi, a maggior ragione, delle società semplici) sono espropriabili dal **creditore particolare** del socio, nel caso in cui lo statuto sociale preveda la **trasferibilità** delle quote.

Detto questo, la **soluzione** per evitare tutto ciò risulta evidente: sarebbe sufficiente stabilire nello statuto l'impossibilità di circolazione delle quote, senonché una siffatta **clausola statutaria** risulterebbe di difficile accettazione da parte dei soci fondatori, in quanto eccessivamente vincolante.

In definitiva, per quanto attiene ai profili di **responsabilità** della società con riferimento alle



obbligazioni personali del **socio**, nella maggior parte dei casi (ovvero quando non si decida per l'inclusione di una clausola che preveda l'intrasferibilità delle quote di S.n.c. e S.a.s.), il modello di società semplice appare certamente **penalizzante**, ma non tanto di più rispetto alle società in nome collettivo o in accomandita semplice.

In **conclusione**, pertanto, è possibile affermare che il **creditore particolare** non può in generale espropriare né richiedere la liquidazione in denaro della quota del socio debitore finché dura la vita della società. Tale previsione normativa contenuta nell'articolo 2305 del codice civile si applica certamente alle S.n.c. e alle S.a.s., ma occorre anche considerare che, secondo un indirizzo della **Corte di Cassazione**, se la società ha inserito nello statuto una clausola che rende possibile circolazione delle quote (clausola molto frequente), allora essa non è più tutelata nei confronti del creditore particolare, il quale potrebbe agire per chiedere alla società di **liquidare** la quota del socio debitore riducendo il capitale sociale. Per le **società semplici**, invece, il creditore particolare del socio può sempre agire a danno della società.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## IVA

---

### ***Il trattamento ai fini Iva dei buoni acquisto***

di Luca Mambrin

È sempre maggiormente diffusa la **prassi commerciale** che prevede l'uso di “**buoni acquisto**” o “**buoni regalo**” che danno **diritto** a chi li possiede di effettuare il pagamento per l'acquisto di un bene o la fruizione di un servizio. Tali buoni (o *voucher*) vengono **emessi da società specializzate a favore di aziende clienti** e successivamente **distribuiti gratuitamente a terzi**, dipendenti, clienti o fornitori per finalità **promozionali** ed **utilizzabili solo presso una serie di esercizi commerciali convenzionati** per l'acquisto di quei determinati beni o servizi.

Per analizzarne il **trattamento a fini Iva** bisogna innanzitutto inquadrare correttamente la **natura giuridica** dei buoni acquisto: già nella **circolare n. 502598 del 1 agosto 1974** l'Amministrazione finanziaria, con riferimento ai “**buoni benzina**” aveva chiarito che tali buoni (o *voucher*) **non potevano** essere qualificati come **titoli rappresentativi di merce**, ma semplici **documenti di legittimazione** ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, alla stregua di quei documenti che consentono **l'identificazione dell'avente diritto** all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Ne consegue che la **circolazione del buono**:

- **non comporta anticipazione della cessione del bene** cui il buono stesso dà diritto;
- **non assume quindi rilevanza a fini Iva** in quanto riconducibile nell'ambito applicativo [dell'articolo 2, comma 3, lett. a\) del D.P.R. n. 633/1972](#) il quale prevede che **non siano considerate cessioni di beni**, e quindi fuori dal campo di applicazione dell'Iva “*le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro*”.

Applicando tali considerazioni anche con riferimento ai “**buoni acquisto o regalo**”, ovvero buoni acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali spendibili per **un importo pari al valore facciale** per l'acquisto dei beni o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, la [R.M. 21/E/2011](#) fornisce importanti precisazioni in merito al trattamento da riservare a fini Iva a tali operazioni. In particolare:

1. rapporto **tra emittente e azienda cliente**: la cessione dei buoni tra azienda cliente ed emittente **non assume rilevanza a fini Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\) del D.P.R. n. 633/1972](#) in quanto **la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi** ed il relativo pagamento assume carattere di **mera movimentazione di carattere finanziario**, dunque fuori dal

campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo. Nel caso in cui la società emittente fornisca invece **servizi specifici**, quali ad esempio la stampigliatura, la personalizzazione del buono, la consegna a domicilio, **il relativo corrispettivo pagato dall'azienda acquirente del buono dovrebbe essere soggetto ad Iva con aliquota ordinaria**.

2. rapporto **tra azienda cliente e beneficiario del buono**: sarà ugualmente **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#) la **successiva distribuzione gratuita del buono ai dipendenti o a clienti e fornitori**, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario;
3. rapporto **tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato**: l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'[articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972](#), dovrà **emettere scontrino o fattura con Iva per l'intero prezzo del bene o servizio dovuto dal consumatore finale a prescindere dalla modalità di pagamento dello stesso** (sia nel caso in cui il corrispettivo venga interamente pagato con i buoni sia nel caso in cui il corrispettivo sia pagato in parte con i buoni ed in parte in contanti o con altri mezzi). Pertanto, la **base imponibile dell'operazione è costituita dall'intero prezzo**, comprensivo sia del prezzo **effettivamente versato dal consumatore finale** in contanti (o con altre modalità) che **dal valore facciale del buono**. Il corrispettivo realmente percepito si compone del prezzo integrale della merce, pagato in parte dal consumatore ed in parte dal produttore: **i buoni rappresentano il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal consumatore**, il cui valore nominale deve essere incluso nella base imponibile del dettagliante medesimo.
4. rapporto **tra esercizio convenzionato e società emittente**: anche il **rimborso del valore facciale** dei buoni da parte della società emittente **costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#). Dovrà invece essere emessa fattura, in quanto operazione rilevante a fini Iva, **l'eventuale pagamento della commissione o di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell'esercizio convenzionato a favore della società emittente**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## AGEVOLAZIONI

---

### ***Credito d'imposta a favore delle popolazioni colpite dal sisma***

di **Giovanna Greco**

[L'articolo 5, comma 5, del D.L. 189/2016](#), concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il centro Italia, ha previsto che in relazione all'accesso a **finanziamenti agevolati** per far fronte ai danni causati dall'evento calamitoso, in capo al beneficiario del finanziamento maturi un **credito d'imposta**.

Con **provvedimento** dello scorso 4 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le **modalità di utilizzo** del *bonus* fiscale.

In particolare, è previsto che il **pagamento** delle rate di rimborso del finanziamento agevolato avvenga proprio mediante il credito d'imposta; pertanto, questo viene utilizzato dal beneficiario del finanziamento per **corrispondere** le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Il documento di prassi ha inoltre stabilito che il **credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione** del medesimo finanziamento.

Il soggetto finanziatore recupera l'importo della sorte capitale e degli interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento, con **l'istituto della compensazione ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997**, che può essere esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.

Le somme possono essere recuperate dal soggetto finanziatore anche attraverso la **cessione del credito**. Il credito ceduto deve essere indicato nella **dichiarazione** dei redditi del soggetto cessionario relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione, secondo quanto previsto dall'[articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973](#), ovvero ai sensi dell'[articolo 1260 codice civile](#).

A tal fine, il soggetto finanziatore **comunica** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, gli **elenchi** dei soggetti beneficiari, l'**ammontare** del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il **numero** e l'**importo** delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni, secondo le modalità e i termini che saranno approvati con successivo provvedimento.

